

Estetisti, massaggiatori, centri abbronzatura, centri benessere, saune, onicotecnica

Descrizione dell'attività

Cos'è:



L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano. Lo scopo è quello di mantenere il corpo in perfette condizioni o di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico. Questa attività può essere svolta con tecniche manuali o con apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni di carattere terapeutico che devono essere svolte da personale medico abilitato.

Sono attività di estetista:

- centro di abbronzatura o “solarium”
- i massaggi con finalità estetica
- disegno epidermico e trucco semipermanente
- sauna e bagno turco
- onicotecnica (attività che applica e ricostruisce unghie artificiali preparando, lavorando e modellando una resina, un gel o dei prodotti simili, che successivamente sono rimodellati, colorati e/o decorati).

Non sono attività di estetista

Non rientrano nell'attività di estetista:

- i trattamenti con prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario che prevedono la presenza di un operatore sanitario (fisioterapista, podologo, ecc.)
- l'attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali
- le attività motorie, come quelle di “ginnastica sportiva”, “educazione fisica”, “fitness”, svolte in palestre o in centri sportivi
- i massaggi di esclusivo benessere, i cui trattamenti non hanno alcuna finalità estetica, come definiti dall'articolo 4-bis della [Legge Regionale 27/02/2012, n. 3](#) [1]

- la sola e semplice decorazione delle unghie, in quanto rientra tra le prestazioni eseguite sulla superficie del corpo umano al solo scopo di abbellimento (Nota Ministeriale 20/11/1993, Prot. 19686.QV)
- le [discipline bio-naturali](#) [2] ([Legge Regionale 01/02/2005, n. 2](#) [3])
- le [grotte del sale](#) [4] o haloterapia.

Requisiti per l'esercizio dell'attività:

Per svolgere l'attività è necessario presentare Segnalazione certificata di inizio attività al SUAP come previsto dall'articolo 2 della [Legge 04/01/1990, n. 1](#) [5] e dall'articolo 6, comma 1 del [Regolamento Regionale 22/03/2016, n. 5](#) [6].

Iscrizione all'Albo artigiani e Registro Imprese

L'attività deve essere esercitata in forma di impresa, individuale o societaria come previsto dalle norme vigenti (articolo 2 della [Legge 04/01/1990, n. 1](#) [5]). I soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane o nel Registro Imprese non possono svolgere l'attività.

Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla [normativa antimafia](#) [7] e i requisiti **morali** e [professionali](#) [8] previsti dalla [Legge 04/01/1990, n. 1](#) [5], dal [Regolamento Regionale 16/12/1989, n. 73](#) [9] e dalla [Legge Regionale 15/09/1989, n. 48](#) [10].

Tutti i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono possedere la qualificazione professionale sia per le imprese artigiane che per quelle non artigiane (articolo 4 della [Legge 04/01/1990, n. 1](#) [5]).

Per ogni sede dell'impresa deve essere designato almeno un **responsabile tecnico** con una qualificazione professionale. Questo ruolo può essere svolto dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un familiare coadiuvante o da un dipendente dell'impresa. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica e deve essere **iscritto nel Repertorio delle notizie Economico-Amministrative (REA)** contestualmente alla trasmissione della SCIA (articolo 3 della [Legge 04/01/1990, n. 1](#) [5]).

Per svolgere qualsiasi attività, sia con tecniche manuali e corporee che con l'utilizzo di specifici apparecchi, è necessario **soddisfare i requisiti professionali** (articolo 3 della [Legge Regionale 27/02/2012, n. 3](#) [11]). Sono comprese le attività che comportano prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, come i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici. Sono escluse le attività esercitate dagli operatori iscritti al registro citato nell'articolo 2 della [Legge Regionale 01/02/2005, n. 2](#) [3].

Riconoscimento dei requisiti professionali conseguiti in paese comunitario

I cittadini comunitari ed extracomunitari, in possesso di una qualifica professionale conseguita all'estero e che intendono svolgere un'attività lavorativa in Italia, trovano sul sito del [Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#) [12] tutte le informazioni e i riferimenti normativi necessari per il riconoscimento delle qualifiche necessarie per esercitare la professione.

La domanda per avviare la procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali avviene online.

Attenzione: in base alla normativa italiana, non è ammesso il riconoscimento delle qualifiche professionali di massaggiatore estetico, onicotecnico, ricostruzione delle unghie e altre figure professionali del settore estetico in quanto professioni non regolamentate singolarmente.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l'attività devono avere una destinazione d'uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere **rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell'attività**, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Devono inoltre essere rispettati i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza indicati nell'Allegato 1 del [Regolamento Regionale 22/03/2016, n. 5](#) [6].

L'utilizzo degli **apparecchi elettromeccanici** per l'attività di estetista è disciplinato dal [Decreto Ministeriale 12/05/2011, n. 110](#) [13] e dal [Decreto Ministeriale 15/10/2015, n. 206](#) [14]. È necessario osservare scrupolosamente le disposizioni, le modalità di esercizio e di applicazione, le cautele d'uso e le norme tecniche contenute nelle schede informative dell'Allegato 2.

Vendita di prodotti inerenti ai servizi effettuati

Alle imprese che vendono o cedono alla propria clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, al solo fine della continuità del trattamento in corso, purché debitamente certificati e garantiti dalla normativa comunitaria, non si applicano le disposizioni contenute nel [Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114](#) [15]. Pertanto **non è necessario presentare nessuna SCIA**.

Attività congiunta di acconciatore

L'attività professionale di parrucchiere può essere svolta insieme a quella di **estetista**. Le due attività possono essere svolte anche nella stessa sede, basta che ci sia una netta e visibile separazione delle aree destinate alle due attività. In ogni caso, è necessario possedere i requisiti soggettivi **professionali** richiesti per lo svolgimento delle diverse attività.

In questo caso è necessario presentare anche **Segnalazione certificata di inizio attività** per acconciatori, barbieri, parrucchieri.

Affitto di poltrona, cabina o postazione

L'esercente dell'attività, può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad acconciatori e tatuatori o piercer, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, anche mediante il contratto di affitto di cabina, poltrona o postazione.

In questo caso l'affittuario dovrà presentare **comunicazione** per affitto di poltrona, cabina o postazione.

Apertura, trasferimento o ampliamento dell'attività

Documentazione da presentare per l'inizio dell'attività, o per la modifica di sede, locali, ciclo produttivo, aspetti merceologici, ecc.

Note:

Avvio dell'attività e trasferimento dell'attività

Modulo: [Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio dell'attività di acconciatore o estetista](#) [16]

Allegati: [Dichiarazione di accettazione del responsabile tecnico](#) [17]

[Modulistica unificata, dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci \(Allegato A\)](#) [18]

[Modulistica unificata, dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico per estetista \(Allegato D\)](#) [19]

[Planimetria dei locali destinati ad attività produttive](#) [20]

[Relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali](#) [21]

Variazione dell'attività

Documentazione da presentare per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento della ragione sociale dell'attività.

Note:

Modifica dei soggetti titolari dei requisiti morali e professionali

Modulo:

[Comunicazione di modifica dei soggetti titolari dei requisiti morali e/o professionali](#)

[22]**Allegati:**

[Modulistica unificata, dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci \(Allegato A\)](#) [18]

[23][Dichiarazione di accettazione del responsabile tecnico](#)

[17][Modulistica unificata, dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico per estetista \(Allegato D\)](#) [19]

Cambiamento di ragione sociale, ripresa dell'attività

Modulo:

[SCIA Modello B - Segnalazione certificata di cambiamento ragione sociale di attività produttiva](#) [24]

Subingresso

Modulo: [Comunicazione per il subingresso in attività](#) [25]

Allegati: [Modulistica unificata, dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci \(Allegato A\)](#) [18]

[Modulistica unificata, dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico per estetista \(Allegato D\)](#) [19]

Cessazione dell'attività

Documentazione da presentare per la cessazione dell'attività.

Modulo: [Comunicazione di cessazione o sospensione temporanea di attività](#) [26]

Informazioni sull'istanza

Iter del procedimento:

[Quando la segnalazione certificata di inizio attività \(SCIA\) assume valenza giuridica?](#) [27]

[Quali sono i tempi di istruttoria di una segnalazione certificata di inizio attività \(SCIA\)?](#) [28]

[Normativa di riferimento](#) [29]

Source URL: <https://lombardia.master.globogis.eu/estetisti-massaggiatori-centri-abbronzatura-centri-benessere-saune-onicotecnica-0>

Links:

[1] <https://www.indicenormativa.it/norma/urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-27;3>

[2] <https://lombardia.master.globogis.eu/discipline-bio-naturali>

[3] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Alegge%3A2005-02-01%3B2>

[4] <https://lombardia.master.globogis.eu/grotte-del-sale-o-haloterapia>

[5] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1990-01-04%3B1>

[6] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Aregolamento%3A2016-03-22%3B5>

[7] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2011-09-06%3B159>

[8] <https://lombardia.master.globogis.eu/page/requisiti-professionali-per-attivita-di-estetista>

[9] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Alegge%3A1989-12-16%3B73>

[10] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Alegge%3A1989-09-15%3B48>

[11] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Alegge%3A2012-02-27%3B3>

[12] <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/riconoscimento-delle-qualifiche/Pagine/default.aspx>

[13] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aministero.sviluppo.economico%3Adecreto%3A2011-05-12%3B110>

[14] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aministero.sviluppo.economico%3Adecreto%3A2015-10-15%3B206>

[15] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A1998-03-31%3B114>

- [16] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/UNIAP-SCIA-ACC>
- [17] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/UNIAP-ACC-RESP>
- [18] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/UNIAP-ALL-A>
- [19] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/UNIAP-ALL-D>
- [20] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/SCIA-P>
- [21] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/UNIAP-REL-ACC>
- [22] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/UNIAP-COM-MOD>
- [23] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/requisitimorali>
- [24] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/SCIA-B>
- [25] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/UNIAP-COM-SUB>
- [26] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/UNIAP-COM-CES>
- [27] <https://lombardia.master.globogis.eu/faq/quando-la-segnalazione-certificata-di-inizio-attivita-scia-assume-validita-giuridica>
- [28] <https://lombardia.master.globogis.eu/faq/quali-sono-i-tempi-di-istruttoria-di-una-segnalazione-certificata-di-inizio-attivita-scia>
- [29] http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Estetisti&istituzione_parents=1&istituzione=